

Fano, lì 21.09.2021

A tutte le Aziende interessate
loro sedi

Circolare n. 17/2021

OGGETTO: COVID-19 – ESTENSIONE DEL GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO.

Il D.L. n.127/2021 del 21/09/2021 introduce l'estensione del green pass (certificazione verde) per l'accesso e lo svolgimento dell'attività lavorativa nei luoghi di lavoro nel settore pubblico e privato.

Riportiamo le principali novità per i Datori di Lavoro privati:

Soggetti interessati

- Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, è fatto obbligo a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato (compreso il lavoro domestico - colf e badanti), per l'accesso nei luoghi di lavoro, di possedere ed esibire la certificazione verde (green pass). La norma si applica a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni. Non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della salute.

Modalità di verifica

- I Datori di lavoro dovranno definire, dal 15 ottobre 2021, le modalità operative per le dovute verifiche. I controlli saranno effettuati prioritariamente, ove possibile, all'accesso ai luoghi di lavoro, quotidianamente, anche a campione. I Datori di Lavoro individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

Riflessi sul rapporto di lavoro

- I lavoratori non in possesso del green pass o privi al momento dell'accesso nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.
- Per le imprese con meno di 15 dipendenti, in caso di lavoratore sprovvisto di green pass, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, il Datore di Lavoro può sospendere il lavoratore e può procedere all'assunzione di un altro lavoratore in sostituzione, per un periodo massimo di 10 gg, prorogabili una sola volta per altri 10 giorni.

Sanzioni

- Per i lavoratori che accedono al luogo di lavoro violando l'obbligo di green pass viene prevista la sanzione pecuniaria da € 600,00 a € 1.500,00.
- Per i Datori di Lavoro che non predispongono le modalità di verifica o non effettuano la verifica è prevista una sanzione da € 400,00 a € 1.000,00.

Queste sono le prime informazioni sulla base del Decreto che, come spesso accade, sono poco chiare. Si attendono i necessari chiarimenti, di cui vi daremo debita informazione, da parte degli Enti preposti, in particolare sulle modalità di verifica del certificato da parte dei Datori di Lavoro e sulla conseguente gestione dei rapporti di lavoro.

Rimaniamo a disposizione come sempre per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

Lucarelli Consulenza del Lavoro
Studio Associato